

MOVIDA DEI CENTRI URBANI

La problematica del rumore e il ruolo di ARPA CAMPANIA

di C. MARRO, G. MEROLA

La problematica “rumore”, quale forma di inquinamento, definito acustico, sistematicamente, all’inizio dell’estate, assume maggiore rilevanza quando i locali all’aperto, bar, ristoranti, discoteche, etc. sono più affollati e quindi creano maggiori disagi e molestie, nell’ambito di quel fenomeno definito come “movida”. Va prima di tutto precisato che la problematica rumore legata al vociare, agli schiamazzi, alle grida, etc. riguarda prioritariamente l’ordine pubblico e non l’inquinamento acustico; infatti, le situazioni di disturbo dovute a schiamazzi e grida prodotte in ambiente esterno sono regolamentate dal codice penale, art. 659 "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", la cui segnalazione deve essere inoltrata alle forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale e così via.

Allo stesso modo, molestie acustiche prodotte da privati (musica, rumori da condizionatori in private abitazioni, ecc.) sono di natura eminentemente privatistica configurandosi come un contenzioso tra privati per il quale si può ricorrere al Giudice di Pace richiamando l’applicazione dell’art. 844 del Codice Civile.

L’inquinamento acustico, inquadrabile nel campo dell’acustica ambientale, infatti, può essere accertato con misurazioni specifiche agli impianti, alle infrastrutture, ad installazioni per i quali sono previste specifiche autorizzazioni ed il rispetto dei valori limite di emissione. In pratica, ciò che si può verificare con le misurazioni è legato alle sorgenti sonore (fisse e mobili), nonché ai valori limite di emissione prescritti in sede di autorizzazione.

Vediamo, quindi, in tema di controlli dell’inquinamento acustico, quali sono le competenze e gli Enti coinvolti. La norma quadro di riferimento (Legge n°447/95) attribuisce alla Regioni i compiti di definire le competenze delle Province in materia di inquinamento acustico e l’organizzazione dei servizi di controllo, mentre attribuisce alle Province le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico, le funzioni di controllo e di vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale nonché altre funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali.

L’Ente, però, più direttamente coinvolto nei controlli è il Comune, proprio per il carattere prettamente locale di tale forma di inquinamento. Il Comune, infatti, ha il compito di effettuare i controlli per la verifica del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento

acustico all’atto del rilascio delle concessioni per i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative, commerciali polifunzionali, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive.

In pratica, il principio è che se il Comune autorizza, sul proprio territorio, l’apertura di impianti o attività in grado di emettere rumore o meglio di produrre inquinamento acustico, è lo stesso Comune che deve poi controllare che vengano rispettati i limiti normativi coerenti con la zonizzazione acustica comunale. Per assolvere a questi compiti, il Comune deve avvalersi di un tecnico competente in acustica (che può essere un proprio dipendente o anche un consulente esterno). In particolare, in tema di movida, per quanto riguarda le manifestazioni temporanee (come feste, spettacoli, eventi musicali di vario genere, ecc.) è sempre il Comune che autorizza dette manifestazioni temporanee e rilascia eventuali deroghe ai limiti di emissione e di immissione acustica previsti dal DPCM 14/11/1997 ed attribuiti nel Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) alle zone in cui sono ubicate.

Per quanto riguarda, invece, l’ARPAC, essa collabora con le amministrazioni provinciali nelle funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della Legge Quadro in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, effettua i controlli sugli impianti più impattanti, ovvero dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale, per la verifica dei relativi piani di monitoraggio e controllo ed assicura il supporto in procedimenti giudiziari o indagini attivate dagli organi di Polizia Giudiziaria. In linea generale, ARPAC può anche supportare i Comuni, previa stipula di convenzioni a titolo oneroso, nei relativi compiti di controllo sopra citati. Tale aspetto, però, non è esente da criticità legate, da una parte, alla carenza di risorse umane che affligge ARPAC da anni e, dall’altra, al fatto che le suddette convenzioni devono essere compatibili con l’imparzialità nell’esercizio delle attività istituzionali di ARPAC, non devono pregiudicare il regolare svolgimento, né devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Per quest’ultimo aspetto, occorre evidenziare che ARPAC potrebbe essere chiamata come ente terzo e super partes in procedimenti (contenziosi, denunce, procedimenti giudiziari, etc.) tra Amministrazione Comunale e titolare dell’attività,

a supporto dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. È chiaro che, nel momento in cui ARPAC sottoscrive una convenzione con il Comune, viene meno la sua terzietà nella questione e dovrebbe quindi essere escluso il suo intervento negli stessi procedimenti a supporto della A.G.

Si può sintetizzare, concludendo, che le competenze amministrative e di controlli di conformità sono di competenza dei Comuni ed in parte della Province (quando la problematica riguarda più comuni) ed ARPAC, su richiesta, potrebbe garantire, agli Enti locali, un supporto tecnico mediante convenzione, a titolo oneroso, per un monitoraggio ambientale, di carattere generale; quest'ultima attività, però, va considerata come prestazione a favore di terzi e non deve risultare incompatibile con i propri compiti istituzionali, né deve interferire con il pieno raggiungimento dei LEPTA (i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali). Ciò vale anche per le attività di intrattenimento alla base del c.d. fenomeno della "movida" nei centri urbani, fermo restando tutto quanto sopra riportato relativamente ai problemi di ordine pubblico ad esso spesso connessi.

Si rimanda al sito di ARPACampania, (<https://www.arpacampania.it/web/guest/rumore>) per un approfondimento sul tema e si riportano, nella tabella, dati relativi ai controlli fonometrici effettuati da ARPAC dal 2015 al 2020.



NUMERO DI SOPRALLUOGHI E MISURE EFFETTUATE DA ARPAC, NEL PERIODO 2015-2020

Dipartimento Provinciale	N° Sopralluoghi effettuati	N° Sopralluoghi effettuati con misurazioni	N° Controlli conformi	N° Controlli non conformi
Avellino	105	100	53	47
Benevento	137	102	73	29
Caserta	82	62	45	17
Napoli	231	168	89	79
Salerno	261	249	191	58
Regione Campania	816	681	451	230